



COMUNE di GRADO

REGOLAMENTO COMUNALE

**per l'ISTITUZIONE e APPLICAZIONE
dell'IMPOSTA di SOGGIORNO**

Approvato con deliberazione consiliare n. del

INDICE GENERALE

| | | |
|---------------|--|---|
| Art. 1 | Oggetto del Regolamento | 3 |
| Art. 2 | Istituzione, presupposto dell'imposta e soggetto attivo..... | 3 |
| Art. 3 | Soggetto passivo | 4 |
| Art. 4 | Misura dell'imposta (Tariffe) | 4 |
| Art. 5 | Esenzioni ed agevolazioni..... | 5 |
| Art. 6 | Obblighi tributari..... | 5 |
| Art. 7 | Versamento dell'imposta | 6 |
| Art. 8 | Disposizioni in tema di accertamento..... | 6 |
| Art. 9 | Sanzioni | 7 |
| Art.10 | Riscossione coattiva..... | 7 |
| Art.11 | Rimborsi | 7 |
| Art.12 | Contenzioso | 8 |
| Art.13 | Agenti contabili..... | 8 |
| Art.14 | Interventi da finanziare..... | 8 |
| Art.15 | Funzionario responsabile..... | 9 |
| Art.16 | Entrata in vigore, disposizioni finali e norme transitorie | 9 |

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art.4, comma 3, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n.23.
2. Nel Regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2
Istituzione, presupposto dell'imposta e soggetto attivo

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n.23.
Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Grado in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. L'applicazione dell'imposta decorre a partire dal mese di marzo 2018, nel rispetto della normativa nazionale disciplinante la materia.
Le eventuali variazioni delle tariffe disposte dal Comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dall'anno successivo.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Grado, fino ad un massimo di 14 pernottamenti consecutivi, purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.
4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive o in immobili destinati a locazione turistica, per tali intendendosi: strutture all'aria aperta ed extra alberghiere, alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art.4 del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, ubicati nel territorio del Comune di Grado.
5. Il soggetto attivo dell'imposta di soggiorno, ai sensi dell'art.4 del D. Lgs. 23/2011 e della normativa regionale di riferimento, art.10 L.R. 17 luglio 2015, n.18 e s.m.i., è il Comune di Grado.

Art. 3

Soggetto passivo

1. E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art.2, comma 4 che si trovano nel territorio del Comune di Grado e non risulta iscritto all'anagrafe di Grado e all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.).
2. Sono assimilati ai residenti e pertanto esclusi dall'imposta, i dipendenti delle strutture ricettive di cui all'art.2.
3. I soggetti responsabili degli obblighi tributari, sono: il gestore della struttura ricettiva o l'intermediario immobiliare che concede alloggi ad uso abitativo di cui all'art.2, comma 4, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art.4, comma 5-ter del D.L. 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art 4, comma 5-bis del D.L. 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.

Art. 4

Misura dell'imposta (Tariffe)

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento nelle strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Grado ed è graduata e commisurata con riferimento alla normativa regionale in materia, in relazione alla tipologia ed ubicazione delle strutture ricettive, comprese quelle all'aria aperta.
2. Ai fini del versamento non è previsto l'importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.
3. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del TUEL, entro le misure minime e massime previste dall'art.10, comma 5 della L.R. 18/2015 e s.m.i. e ratificate dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio.
In sede di prima applicazione dell'imposta, le tariffe per i pernottamenti effettuati nelle seguenti strutture sono così stabilite:
€.**0,80** al giorno per persona negli alberghi a 1 stella;
€.**0,80** al giorno per persona negli alberghi a 2 stelle;
€.**1,10** al giorno per persona negli alberghi a 3 stelle;
€.**1,50** al giorno per persona negli alberghi a 4 stelle;
€.**1,80** al giorno per persona negli alberghi a 5 stelle;
€.**0,80** al giorno per persona nelle strutture ricettive all'aria aperta - campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea a 3 stelle;
€.**1,00** al giorno per persona nelle strutture ricettive all'aria aperta - campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea a 4 stelle;
€.**1,00** al giorno per persona nelle residenze turistico - alberghiere;
€.**0,80** al giorno per persona nei bed and breakfast, case ed appartamenti, affittacamere;
€.**0,80** al giorno per persona nel caso delle cosiddette locazioni brevi e per i casi diversi da quelli di cui ai punti precedenti.

Art. 5

Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - i minori fino al compimento del 18° anno di età;
 - i volontari che prestino servizio in occasione di calamità;
 - i portatori di handicap e le persone non autosufficienti, o con particolari patologie invalidanti, le cui predette condizioni risultino certificate, ai sensi della vigente normativa regionale/nazionale del paese di provenienza ed il loro accompagnatore;
 - studenti partecipanti a gite scolastiche, senza limite di età.
2. L'imposta è applicata fino ad un massimo di 14 pernottamenti consecutivi.

Art. 6

Obblighi tributari

1. Il gestore della struttura è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta di soggiorno, a riversare e rendicontare al Comune il relativo incasso.
In particolare è tenuto a comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'art.5.
2. Il gestore è tenuto inoltre a:
 - informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale, che sarà fornito dal Comune di Grado;
 - richiedere il pagamento dell'imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite, rilasciandone quietanza, emettendo una ricevuta di pagamento numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
 - presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'art.3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
 - segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.In caso di mancata compilazione del modulo da parte dell'ospite, compilare apposita comunicazione sostitutiva.
3. Il gestore ha l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

Art. 7
Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'art.3 comma 1, per ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato.
Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta contestualmente all'incasso del corrispettivo, rilasciandone quietanza.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno dalla fine del trimestre successivo a quello in cui è avvenuto l'incasso, su apposito conto corrente bancario intestato al Comune di Grado.
L'importo dell'imposta di soggiorno va arrotondato all'euro, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi o per eccesso se uguale o superiore.
3. Il soggetto passivo che si rifiuti di versare l'imposta è tenuto a compilare, sottoscrivere e restituire al responsabile del pagamento dell'imposta, una dichiarazione di rifiuto al pagamento, con eventuale modulo predisposto dal Comune.

Art. 8
Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art.1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Art. 9 **Sanzioni**

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. n.471 del 1997.
Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli artt. 9 e 17 del D. Lgs. n.472 del 1997.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art.6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €150,00 a €500,00, ai sensi dell'art.7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art.6, comma 2, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €100,00, ai sensi dell'art.7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti, ai fini dell'esenzione di cui all'art.6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €150,00 a €500,00, ai sensi dell'art.7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art.8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €150,00 a €500,00, ai sensi dell'art.7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
6. Al procedimento di irrogazione della sanzione, di cui ai commi da 2 a 5, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n.689.

Art. 10 **Riscossione coattiva**

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 11 **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle prescritte scadenze.
La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune, ed è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

Art. 12 **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 13 **Agenti contabili**

1. Il gestore della struttura ricettiva è nominato Agente contabile delle somme percepite a titolo di imposta di soggiorno dovute dal soggetto passivo, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di maneggio di denaro pubblico.
2. L'agente contabile, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art.93, è sottoposto al controllo giurisdizionale della Corte dei Conti ed è tenuto a rendere il conto della propria gestione. A tal fine i gestori delle strutture ricettive, quali agenti contabili, devono trasmettere al Comune entro il 30 gennaio di ogni anno il conto della gestione relativo all'anno precedente, redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996 (Modello 21 - Conto di gestione) e conservare la documentazione comprovante le risultanze indicate nel conto di gestione, con obbligo di esibizione in caso di richiesta da parte del Comune o del giudice contabile.

Art. 14 **Interventi da finanziare**

1. Il Comune, in base all'intesa stipulata con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto ricettivo, ovvero associazioni, reti o consorzi presenti sul territorio comunale da almeno 2 anni, con un numero di soci non inferiore a 10 e rappresentativi di almeno 500 posti letto e PromoTurismoFVG, stabilisce le modalità di destinazione del gettito derivante dall'applicazione dell'imposta di soggiorno ed iscritto a bilancio.
2. Il protocollo d'intesa, come previsto dal Regolamento Regionale attuativo per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, approvato il 13 ottobre 2017, contiene il dettaglio delle iniziative da finanziare con le risorse derivanti dal gettito dell'imposta, nonché le modalità di realizzazione medesime nella misura minima 35 (trentacinque) per cento dei seguenti interventi:
 - investimenti finalizzati a migliorare l'offerta turistica e la sua fruibilità;
 - servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica dei territori.
3. L'intesa, di cui al presente articolo, viene trasmessa alla Regione entro 15 giorni dall'adozione, anche ai fini della pubblicazione sul portale regionale, alla sezione dedicata al turismo.

Art. 15
Funzionario responsabile

1. Il Funzionario responsabile dell'Imposta di soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale.
2. Il Funzionario responsabile dell'Imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo, predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 16
Entrata in vigore, disposizioni finali e norme transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018.
2. Nel solo primo anno di applicazione dell'imposta, la decorrenza è fissata al 1° marzo.
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari in materia di tributi locali.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: VENIER GIANLUCA

CODICE FISCALE: VNRGLC69E11C817M

DATA FIRMA: 22/12/2017 09:42:49

IMPRONTA: 16712301DB9EA4FF8EC878D498BC1B9B06A8E9BAD4FC4642C8F639961C98E33E
06A8E9BAD4FC4642C8F639961C98E33EFECE756EB9209D04643E7A73F56C896E
FECE756EB9209D04643E7A73F56C896E15B95118342CA81630F65A0AADD671EC
15B95118342CA81630F65A0AADD671ECC75C823CE0DE293CAD543A895D80264E